

N. 10833/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10681/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10681 del 2013, proposto da:

Società Autoparco del Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con AZ Car service, Edilferr e De Marco Ilario, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Altieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pinto in Roma, via Stresa n. 53;

contro

Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Pecora Paolo, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Arcangelo e Francesco Coppola, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento n. 76 - Scala

7, Int. 8;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 7.10.2013, con cui è stata data comunicazione di non ammissione del costituendo R.T.I. alla successiva fase di gara, indetta dal Ministero dell'Interno e dall'Agenzia del Demanio, per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/92, per l'ambito provinciale di Reggio Calabria, in quanto mancante la dichiarazione attestante l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto designato quale mandatario;
- nonché della decisione della commissione esaminatrice emessa in data 1.10.2013, nella parte in cui è stata pronunciata la non ammissione alla successiva fase di gara;
- della comunicazione del 30.10.2013, con la quale è stata rigettata la richiesta avanzata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, proposta in via incidentale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demanio e di Paolo Pecora;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in

forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno cinque giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con l'impugnativa proposta con il ricorso in esame, la Società ricorrente, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con AZ Car service, Edilferr e De Marco Ilario, contesta l'esclusione del raggruppamento stesso dalla gara di appalto per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285/92, per l'ambito provinciale di Reggio Calabria, disposta per l'assenza della dichiarazione attestante l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto designato quale mandatario;

Considerato:

che l'art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, prevede che, in caso di partecipazione ad una pubblica gara da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, *"l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti"*;

che, come risulta evidente, la suddetta disposizione normativa chiede espressamente, unitamente all'offerta, che i soggetti che andranno a

costituire il R.T.I., con un'apposita dichiarazione, assumano *“l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi (...) conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi”* – mandatario- *“il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”*;

che, conformemente alla previsione normativa suindicata, il disciplinare di gara, al punto X.2, stabilisce espressamente, *“a pena di esclusione”*, la produzione della dichiarazione attestante il su citato impegno;

che si tratta di una dichiarazione non avente unicamente valore formale, trattandosi di negozio giuridico, che esprime una precisa volontà delle imprese del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese;

che, pertanto, la mancata produzione della dichiarazione di che trattasi, da parte delle imprese del costituendo R.T.I. avente quale mandataria la Società ricorrente, integra l'ipotesi del *“mancato adempimento alle prescrizioni previste dal (...) codice”* dei contratti di cui all'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, per la quale la stazione appaltante deve disporre l'esclusione dalla gara del raggruppamento medesimo;

che la natura di atto negoziale della dichiarazione di che trattasi, espressione di assunzione di responsabilità in ordine alla conclusione del contratto di mandato con rappresentanza, subordinata all'aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I., e garanzia della serietà e dell'affidabilità dell'offerta, comporta che nella specie l'Amministrazione non potesse fare ricorso al soccorso istruttorio, invocato invece dalla ricorrente;

Ritenuto:

che in conclusione è legittima l'esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla Società ricorrente ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, in favore delle parti resistente e controinteressata, e vanno quantificati come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso in epigrafe;
- condanna la Società ricorrente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da corrispondersi in parti uguali in favore della parte resistente e di quella controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013, con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)